



COMUNE DI POLVERARA

PROVINCIA DI PADOVA

P.zza San Fidenzio, 8 – 35020 Polverara (PD) P.I.V.A. 00736880287 – C.F. 80009830284
Centralino 049/9774811 - Polizia Municipale 049/9774814 – Anagrafe 049/9774810
Edilizia Privata 049/9774815 – Lavori Pubblici 049/9774813
Biblioteca 049/5855070 – Fax 049/5855275

CAPITOLATO SPECIALE

Concessione gestione del palazzetto dello sport “cinque cerchi” di Viale dello Sport per il periodo 01 settembre 2024 – 31 luglio 2026 (CIG B1138F870C).

ART. 1 DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà decorrenza dal 01.09.2024 con scadenza il 31 luglio 2026.

Il valore dell'intera concessione è stimato in **€ 78.974,36**

Per la stima del valore della concessione, è stato utilizzato, quale criterio oggettivo:

- il fatturato (al netto di iva) derivante dall'utilizzo dell'impianto da parte degli utenti, nell'anno 2023, pari ad **€ 39.487,18** (per un totale di **€ 78.974,36** fino a 31.07.2026).

Quale base d'asta è fissato il canone annuo di € 1.000,00 (si veda art 17).

ART. 2 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile dell'area Servizi Amministrativi – Affari Generali del Comune di Polverara, dott.ssa Lara Trolese.

ART. 3 PREMESSA

Il Comune di Polverara riconosce la funzione sociale ed educativa della pratica sportiva, come previsto dall'art. 1, comma 10, dello Statuto comunale, ed è proprietario di un Palazzetto dello Sport denominato “Cinque Cerchi”, sito in Viale dello Sport, composto da:

- o Numero 1 palestra grande con annessi spalti;
- o Numero 2 palestrine di dimensioni inferiori a lato della palestra grande;
- o Numero 4 spogliatoi dotati di bagni con docce;
- o Numero 1 Magazzino connesso alla palestra grande (che resterà di gestione diretta del Comune);

ART. 4 USO DELL'IMPIANTO

La concessione della gestione dell'impianto è affidata per le finalità sportive, sociali, di propaganda e diffusione delle attività sportive per le quali l'impianto medesimo è stato realizzato.

Il concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare l'impianto in modo corretto nel rispetto del presente articolato e del Regolamento sull'uso degli Impianti Sportivi Comunali approvato con deliberazione consiliare n. 36 del 24 settembre 2014 e integrato con deliberazione consiliare n. 18 del 8 aprile 2019.

Il concessionario dovrà osservare tutte le norme e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto stesso. Dovrà altresì osservare e far rispettare le eventuali norme sanitarie vigenti o che verranno emanate durante il periodo di concessione della struttura.

ART. 5 MODALITA' DI UTILIZZO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT

Le modalità di concessione per la gestione del Palazzetto di Polverara sono quelle di seguito elencate:

- a) L'orario di utilizzo degli impianti sportivi di norma è compreso dal lunedì al venerdì nell'orario dalle ore 8 alle ore 24. Nei giorni di sabato, domenica e giorni festivi gli impianti, di norma, restano aperti solo per lo svolgimento delle gare di campionato o di specifiche manifestazioni, secondo quanto previsto dall'Art. 8 del Regolamento Comunale per la Gestione e l'Utilizzo degli Impianti Sportivi.
- b) Nelle giornate di sabato e domenica la disponibilità dell'impianto per gli incontri di campionato, come da calendario, deve essere di almeno 1h e 30min prima dell'incontro (salvo differenti accordi con la Società Sportiva); il calendario deve essere comunicato almeno 15 giorni prima dell'inizio per richiedere il nulla osta all'Ufficio Affari Generali e all'Assessorato allo Sport.
- c) Possibilità del concessionario di organizzare annualmente manifestazioni sportive e non senza pregiudicare il regolare svolgimento dei campionati federali. Per ogni evento è necessario richiedere almeno 15 giorni prima dell'evento il nulla osta all'Ufficio Affari Generali e all'Assessorato allo Sport.
- d) L'orario antimeridiano per l'intero anno sarà a disposizione del concessionario, fatta salva la necessità dell'istituto scolastico del comune di Polverara di utilizzare l'impianto per attività didattiche, le quali comunque dovranno essere preannunciate con anticipo di 2 settimane se eventi non periodici, e prima della fine dell'anno scolastico precedente se si tratta di attività periodiche previste per l'anno scolastico successivo; le attività periodiche richieste dall'istituto non dovranno superare le 20 ore settimanali e dovranno essere distribuite tra la mattina e il rientro pomeridiano. L'istituto scolastico potrà fare richiesta per l'uso di una sola palestra alla volta, sia questa la palestra grande o una delle due palestre piccole adiacenti. In caso di mancato accordo la decisione sarà rimandata alla giunta comunale. Il servizio di custodia/apertura/chiusura e pulizie è a carico dell'istituto scolastico.

ART. 6 ONERI A CARICO DEL COMUNE

Per l'utilizzo dell'impianto il Comune assicura:

1. la manutenzione straordinaria della struttura così come previsto dalle normative vigenti, secondo disponibilità di risorse economiche iscritte nel bilancio comunale; si precisa a tal proposito che le spese per eventuali riparazioni di danni causati da imperizia nella gestione dovranno essere rimborsate al Comune da parte dell'affidatario.

2. la manutenzione dell'impianto di distribuzione del riscaldamento e produzione acqua calda.
3. la manutenzione straordinaria, verifiche, controlli, prove secondo le normative vigenti degli impianti rilevazione fumi, segnalazione allarme incendio, luci di emergenza, dei NASPI, estintori, porte REI e del DAE (defibrillatore semiautomatico).
4. la manutenzione straordinaria delle attrezzature sportive (tabellone segnapunti, rete per il gioco della pallavolo, canestri per il basket)

Nel caso in cui si dovessero realizzare opere di straordinaria manutenzione, l'impianto verrà temporaneamente chiuso per ragioni di sicurezza per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori, senza alcuna pretesa da parte dell'affidatario.

ART. 7 ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Il pagamento dei consumi idrici, elettrici e di riscaldamento provvedendo alla voltura delle utenze a proprio carico;
2. La manutenzione ordinaria, verifiche, controlli, prove secondo le normative vigenti, compilazione delle schede-registro controlli periodici effettuati da tecnici specializzati nei vari settori dei seguenti impianti:
 - a. impianto elettrico generale illuminazione, alimentazione quadri elettrici principali e secondari;
3. I lavori di pulizia dell'impianto ed in particolare:
 - a. degli spogliatoi atleti ed arbitri, infermeria, corridoi e servizi igienici spettatori almeno 3 volte a settimana; in occasione di manifestazioni sportive del sabato e della domenica il gestore dovrà assicurarsi della pulizia prima dell'inizio dell'attività;
 - b. palestra e le 2 palestrine, almeno 3 volte a settimana;
 - c. della tribuna da effettuarsi settimanalmente e comunque prima di una gara o manifestazione;
 - d. delle vetrate e parti alte dell'edificio con cadenza almeno quadrimestrale

Per la pulizia dei locali e del piano palestra, il concessionario sarà obbligato a reperire ed utilizzare prodotti atti a garantire la migliore igienicità.

4. Salvaguardia della pavimentazione della palestra mediante apposita copertura a norma di legge ogni qualvolta si renda necessaria; qualsiasi danno alla stessa pavimentazione resta comunque a carico del concessionario.
5. L'apertura, la chiusura e la sorveglianza dell'impianto durante l'orario di utilizzo con la presenza di un custode e/o tecnico specializzato per impianti in grado di assicurare il funzionamento di tutti gli impianti tecnici installati nella palestra. La sorveglianza dell'impianto dovrà attuarsi giornalmente per tutta la durata dell'orario predisposto dall'Assessorato allo Sport. In occasione di gare di campionato e di manifestazioni occasionali (sportive e non), il concessionario dovrà assicurare la

presenza di personale che sia responsabile:

- a. della custodia;
 - b. dell'assistenza agli impianti;
 - c. della sicurezza dell'impianto;
6. L'accensione, lo spegnimento e la regolazione dei vari impianti con messa in funzione di tutte le strutture disponibili.
7. Informare atleti e addetti ai lavori per il corretto utilizzo dell'impianto e delle strutture ivi presenti.
8. Effettuare costanti controlli per prevenire ed individuare eventuali danni arrecati alla struttura, agli impianti ed alle attrezzature. È a carico del concessionario la gestione dell'impianto addolcitore dell'acqua sanitaria che comprende il riempimento del tino salamoia con il sale fornito dal Comune.
9. Le manutenzioni ordinarie dell'impianto consistenti in:
- a. riparazione e sostituzione di parti accessorie, di infissi e serrature interne ed esterne;
 - b. riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie non danneggiate volontariamente;
 - c. riparazione di parti accessorie delle apparecchiature elettriche installate ed in particolare di lampade, interruttori, punti presa;
 - d. sistemazione metodica delle attrezzature ed arredi del campo di gara prima delle partite e degli allenamenti;
 - e. osservanza di tutte le condizioni gestionali offerte in sede di gara.
10. Osservare obbligatoriamente tutte le prescrizioni e le normative vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
11. Nominare un Responsabile della Sicurezza, ai sensi della normativa vigente in materia e comunicarlo al Comune entro 15 giorni dall'inizio della Convenzione; in particolare tale responsabile dovrà gestire il piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza.
12. In caso di neve dovrà assicurare la percorrenza pedonale tra la strada principale e gli ingressi della palestra.

Il Comune è estraneo ad ogni contratto che il concessionario intraprenderà con terzi (impresa di pulizia, ditte specializzate etc...).

ART. 8 PROVENTI SPETTANTI AL CONCESSIONARIO

Per l'uso dell'impianto i fruitori verseranno direttamente al gestore le relative tariffe.

Dette tariffe possono essere aggiornate su base almeno annuale da parte della Giunta Comunale. Al gestore spettano inoltre i proventi derivanti da:

1. introito dell'eventuale servizio di ristoro interno all'impianto;
2. introiti pubblicitari;

3. manifestazioni sportive e non, di cui comunque deve richiedere il nulla osta all'Ufficio Affari Generali e all'Assessorato allo Sport.

ART. 9 ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE

È prevista la possibilità per il concessionario di attivare nell'impianto medesimo un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'articolo n.6 comma 1 lettera g della Legge Regionale n. 30 del 30/12/2005, non trasferibile, limitato al periodo di gestione nonché all'orario di funzionamento dell'impianto, previa acquisizione delle autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni in materia commerciale ed igienico sanitarie, fatto salvo l'eventuale necessario adeguamento dei locali che dovrà avvenire a cura e spese del concessionario medesimo. In ogni caso, qualora non siano ottenute le necessarie autorizzazioni oppure le caratteristiche tecniche e lo stato di fatto dei locali o dei luoghi medesimi non consentano l'attivazione, nessuna pretesa potrà essere avanzata dal concessionario nei confronti del Comune.

Sono a carico del concessionario tutti gli oneri relativi al suddetto esercizio ivi compresi quelli fiscali.

ART. 10 UTILIZZO IMPIANTO DA PARTE DEL COMUNE

Il Comune si riserva l'uso dell'impianto per 40 ore/anno, fruibili gratuitamente con la disponibilità dei necessari addetti all'impianto e dei servizi funzionanti, dovrà comunque essere richiesto da parte dell'Ente al Gestore, almeno 2 settimane prima della data d'uso.

Il Comune si riserva l'uso dell'impianto per 3 settimane in occasione della Fiera della Gallina di Polverara. Tali settimane saranno comunicate ad inizio anno sportivo; l'eventuale utilizzo del palazzetto (totale o parziale) per la Fiera della Gallina prevederà la sospensione o riduzione dell'attività sportiva e lo spostamento di eventuale attrezzatura sportiva mobile.

In caso di eventi eccezionali, quali ad esempio calamità naturali, il Comune può sospendere il rapporto ed utilizzare l'impianto per le necessità del caso senza corrispondere alcun indennizzo al concessionario.

ART. 11 ESERCIZIO DELLA PUBBLICITA'

1. È consentito agli utilizzatori degli impianti sportivi l'esercizio della pubblicità mediante collocamento, non fisso e legato alla sola gara, di cartelli, stendardi e striscioni e mediante la distribuzione di omaggi al pubblico e distribuzione di omaggi video e radiofonici;
2. L'esercizio della pubblicità deve avvenire nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti esistenti in materia;
3. La messa in opera di strutture pubblicitarie fisse, cartelloni rigidi a parete o su intelaiature fissate a terra o a muro, dovrà essere richiesta al concessionario e autorizzata dagli uffici comunali competenti;
4. Non è consentito sub-concedere l'esercizio della pubblicità se non per particolari situazioni limitate nel tempo previste nelle singole convenzioni;

5. L'intero spazio pubblicitario andrà distribuito riservando il 50% al concessionario e il rimanente 50% alle società sportive;
6. In caso di controversie riguardo all'utilizzo degli spazi pubblicitari la decisione a chi assegnare lo spazio spetta al Comune.

ART. 12 PERSONALE ADDETTO – obblighi previdenziali ed assistenziali

Il concessionario assume su di sé tutti gli obblighi inerenti il personale addetto e tutte le disposizioni normative in vigore relative agli obblighi previdenziali ed assistenziali per i singoli addetti al servizio, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità a riguardo.

ART. 13 PIANO DELLA SICUREZZA

Il concessionario dovrà mettere in opera tutte le disposizioni necessarie per far sì che venga rispettato il "Piano di Sicurezza" specifico per l'impianto di che trattasi ai sensi dell'art. 19 del DM 18/3/96.

ART. 14 INCONTRI PERIODICI DI VERIFICA E CONTROLLO

Il concessionario dovrà fornire un primo bilancio intermedio dettagliato fino al 31 dicembre (da presentare a gennaio), di un secondo bilancio intermedio al 30 aprile (da presentare a maggio) e un bilancio consultivo da presentare a luglio. L'Assessorato allo Sport convocherà pertanto nel mese di gennaio, maggio e luglio un incontro per verificare lo stato delle attività e la situazione economica.

L'Assessorato allo Sport potrà in qualsiasi momento procedere alla verifica dello stato manutentivo della struttura e comunque del rispetto degli obblighi fissati dall'atto di concessione.

Nel caso in cui il concessionario non provvedesse a attuare i lavori di ordinaria manutenzione, sarà cura del Comune intervenire diffidando lo stesso ad eseguire le opere dovute assegnando un termine e nel caso in cui il concessionario non provveda entro il termine assegnato, il Comune effettuerà detti interventi incaricando ditte di fiducia e la spesa relativa verrà posta a carico del concessionario.

Il Gestore si impegna e si obbliga a mantenere, comunque, l'impianto e le sue strutture in perfetto stato di efficienza e conservazione così da poter riconsegnare il tutto al Comune proprietario, al termine dell'affidamento, in perfetto stato di funzionalità.

ART. 15 DIVIETO CESSIONE DELLA GESTIONE

Il concessionario non potrà cedere la gestione di quanto forma oggetto della presente convenzione.

ART. 16 MIGLIORIE, ADDIZIONI E MESSA IN OPERA DI STRUTTURE FISSE O MOBILI

Qualora il concessionario volesse apportare migliorie, modifiche e/o addizioni alla struttura o collocare in essa nuove attrezzature o migliorare quelle esistenti, dovrà richiedere autorizzazione scritta al Comune.

Solo a seguito di formale assenso dello stesso, potrà procedere a quanto richiesto.

Per quanto riguarda la disciplina di tali migliorie o addizioni si rinvia agli articoli n. 1592 e n. 1593 del Codice Civile. Al termine della concessione, rimarranno di proprietà del concessionario le attrezzature mobili, acquistate e utilizzate nell'impianto durante il periodo della gestione.

Il principio non vale per le strutture mobili acquistate per sostituire quelle deteriorate dall'uso, ma solo per quelle non elencate nel verbale di consegna. Se le modifiche o innovazioni o arricchimenti strutturali effettuati dal concessionario dovessero richiedere prove, usabilità ed omologazione delle stesse o un nuovo collaudo dell'impianto, ciò dovrà essere acquisito o effettuato a cura e spese dello stesso.

ART. 17 CANONE ANNUO

Il concessionario provvederà a versare in unica soluzione, entro il 31 dicembre di ogni anno, il canone annuo derivante dall'offerta economica presentata al rialzo, sulla base d'asta fissata in € 1.000,00.

ART. 18 CAUZIONI ED ASSICURAZIONI

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario è tenuto a costituire apposita garanzia definitiva, a norma dell'art. 53 del d.lgs. n. 36/2023. La garanzia può essere costituita mediante cauzione, come precisato nell'art. 106 del codice dei contratti, al quale si formula espresso rinvio, o con garanzia fideiussoria, anche in questo caso con le modalità specificate dal citato articolo 106, purché contenga la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, preveda l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. L'importo della garanzia definitiva può essere ridotto, nei casi contemplati dall'art. 106, al quale si formula espresso rinvio.

Il Comune assume i rischi di responsabilità civile derivatigli dalla sua qualità di proprietario.

Il concessionario di gestione assume i rischi di responsabilità civile verso terzi rispetto a sé e di terzi utilizzatori dell'impianto derivanti dall'uso degli impianti. Il Gestore esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone o cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi momento e modo derivare dall'attività svolta e/o rapporti che instaurerà nell'esercizio dell'affidamento della gestione, custodia, vigilanza, manutenzione e di ogni altra attività connessa alla gestione.

Il concessionario dovrà stipulare obbligatoriamente con primario istituto assicurativo e mantenere in vigore per tutta la durata della gestione:

1. una polizza assicurativa che assicuri la copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività rientranti nel servizio assegnato in concessione, per qualsiasi danno che possa essere arrecato al Comune, ai suoi dipendenti e collaboratori, agli utenti del servizio di cui trattasi nonché in generale a terzi per qualsiasi danno, anche per fatto degli educatori, degli utenti del servizio, etc., occorsi nello svolgimento del servizio o in conseguenza dello stesso, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi comunque rientranti nella concessione, restando esonerato da responsabilità il Comune.

Detta polizza deve prevedere che la società di assicurazione si obblighi a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento per qualsiasi danno verificatosi in relazione all'esecuzione dei servizi assegnati in concessione con annessa gestione della struttura.

La polizza dovrà essere stipulata appositamente per la concessione di che trattasi, oppure potrà rappresentare un'appendice integrativa di una polizza RCT/O già esistente, **purché tale appendice contenga tutte le clausole indicate nel presente articolo, e sia destinata appositamente alla concessione di cui trattasi con il Comune di Polverara.**

Il massimale della polizza dovrà essere non inferiore a: € 5.000.000,00 per ogni sinistro ma con il limite di € 5.000.000,00 per ogni persona deceduta o che abbia lesioni corporali e di € 5.000.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone.

danni diretti e materiali:

2. una polizza assicurativa a copertura di quanto il concessionario sia tenuto a pagare a titolo di indennizzo per danni all'immobile assegnato e ai beni mobili in concessione, nonchè il RICORSO VICINI. A titolo esemplificativo e non limitativo dovranno essere inclusi: i danni da incendio, scoppio, esplosione, fulmine, dolo, colpa, eventi speciali, danni da furto. Tale polizza dovrà essere esibita al comune alla stipula della presente convenzione ed ad ogni rinnovo con le relative quietanze di pagamento del premio. Il concessionario sarà chiamato a risarcire il danno nella sua interezza, qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale stabilito nella polizza assicurativa. Al Concedente, non potrà essere opposta alcuna franchigia né scoperto.

La copertura dovrà decorrere dalla data di consegna dei locali.

Tutti gli obblighi del concessionario non cesseranno con il termine della concessione, se non con il definitivo esaurimento di ogni spettanza, diretta o riflessa, dovuta a terzi e/o al personale adibito alla prestazione del servizio.

Nessuna rivalsa potrà essere sollevata nei confronti del Comune.

Il concessionario si impegna a presentare al Comune, a seguito dell'aggiudicazione del servizio, le polizze assicurative richieste prima dell'avvio del servizio e, periodicamente, dovrà fornire al Comune le quietanze di pagamento .

Il concessionario potrà chiedere ai fruitori della struttura non convenzionati, impegnati in particolari tornei o manifestazioni, una polizza fideiussoria, per la riparazione di eventuali danni causati all'impianto durante l'uso.

Il concessionario resta, altresì, responsabile dei danni che per fatto proprio o dei suoi dipendenti venissero arrecati ai beni di proprietà del Comune, il quale comunque resta sollevato ed indenne da ogni responsabilità sia civile che penale.

ART. 19 OBBLIGHI SOCIETA' SPORTIVE

Le società sportive potranno usufruire dell'impianto di Polverara secondo l'orario predisposto annualmente dall' Assessorato dello Sport corrispondendo al concessionario le tariffe soggette ad aggiornamento annuale da parte della Giunta Comunale che potrà confermare quelle esistenti avvalendosi dell'istituto del silenzio assenso. Eventuali richieste di utilizzo della struttura in corso d'anno vanno indirizzate all' Assessorato dello Sport.

Le società sportive saranno obbligate all'osservanza di tutte le norme per un corretto utilizzo dell'impianto come stabilito nel vigente regolamento d'uso degli Impianti Sportivi Comunali. È fatto divieto alle società sportive di cedere gli spazi assegnati ad altre società.

Nel caso di disputa di incontri amichevoli durante l'orario riservato agli allenamenti, le società dovranno darne comunicazione al gestore.

Eventuali danni arrecati da tesserati o da sostenitori delle società sportive nel corso di allenamenti e gare saranno comunque a carico del concessionario.

ART. 20 RISOLUZIONE

Il contratto verrà risolto qualora il concessionario non adempia ad uno o più degli oneri elencati al precedente articolo ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO, o interrompa il servizio in maniera ingiustificata. In tal caso, il Comune evidenzierà l'inosservanza per iscritto, con contestuale invito a ripristinare le condizioni di regolarità nella gestione; nel caso in cui il concessionario perseveri nel comportamento inadempiente, il Comune avvierà la procedura di risoluzione del contratto con a carico del concessionario tutte le spese conseguenti, ivi comprese quelle derivanti dall'espletamento di una nuova gara di appalto, oltre, ovviamente, all'incameramento della cauzione definitiva prestata.

ART. 21 CONTROVERSIE

Per le soluzioni delle controversie che dovessero nascere in ordine all'esecuzione di quanto previsto nella presente convenzione disciplinare, si fa presente che il Foro competente è quello di Padova.

ART. 22. PENALI

L'Amministrazione contesta a mezzo PEC, a firma del Responsabile del Procedimento, le inosservanze alle clausole contrattuali da parte del Concessionario, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni solari per l'adempimento.

Il Concessionario risponde, sempre a mezzo PEC, entro 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della comunicazione. L'Amministrazione, nei successivi 5 (cinque) giorni solari valuta le controdeduzioni del Concessionario e comunica allo stesso la propria decisione a mezzo PEC. Decorsi inutilmente i termini di cui sopra (ovvero i 5 -cinque- giorni senza alcuna risposta del Concessionario, i 15 -quindici-giorni senza aver ottenuto l'adempimento del Concessionario) l'Amministrazione applica la penale dell' 1‰ (uno per mille) calcolato sul valore della concessione, per ogni giorno di ritardo.

ART. 23 RIFERIMENTO AL REGOLAMENTO D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI

Quanto previsto nella presente convenzione viene integrato con il vigente regolamento d'uso degli impianti sportivi comunali, per quanto compatibile.

Allegati

- **Regolamento sull'uso degli Impianti Sportivi Comunali**
- **Piano economico finanziario**

F.to IL responsabile Area Servizi Amministrativi
(Dott.ssa Lara Trolese)